



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

RICCARDO ROCCASALVA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
56	14/07/2025	5002	02

Oggetto:

Rilascio della concessione all'utilizzazione di acque calde sotterranee (P.U.L.) per una durata di dieci anni, da denominarsi "Da Maria", da captare da n. 1 pozzo nel comune di Ischia (NA), riportato sull'unita' planimetrica catastale al foglio n. 15 particella n. 2332.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

con nota iscritta al PG/2024/0116378 del 5/3/2024 il sig. Vincenzo Napoleone nato a ****OMISSIS**** il ***OMISSIS***, in qualità di legale rappresentante della società Fratelli Napoleone di Napoleone Ciro & C. s.n.c., con sede in Ischia (NA) alla via Cartaromana, 77 - C.F. e P.IVA 04190540635, ha presentato istanza di rilascio della concessione delle Piccole Utilizzazioni Locali da denominarsi “DA MARIA”;

che la società richiedente è comodataria dell'area ricadente nel comune di Ischia al Foglio 15 particella n. 2332, in cui ricade un pozzo identificato con codice univoco 037-IA-15-2332;

che le integrazioni richieste a seguito della verifica preliminare di procedibilità (art. 8 del Regolamento regionale 12/2012), con nota PG/2024/0141471 del 18/3/2024, sono state acquisite al PG/2024/0169133 del 3/4/2024;

con Avviso pubblicato sul BURC n. 46 del 26/6/2024 è stata data comunicazione dell'avvio al procedimento di rilascio della concessione in parola;

l'istanza presentata dalla società “Fratelli Napoleone Ciro & C. s.n.c.”, corredata dalla planimetria catastale e dal piano particellare in forma tabellare, è stata trasmessa al comune di Ischia ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio, come previsto dall'art. 10 del Regolamento regionale n. 12/2012, anche per la ricerca di domande concorrenti come previsto dall'art. 11 comma 1 del citato Regolamento;

con nota acquisita al PG/2024/0569438 del 29/11/2024 il comune di Ischia ha comunicato l'avvenuta pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento sul proprio albo pretorio dal 12/11/2024 al 27/11/2024 e che non sono pervenute domande concorrenti né osservazioni ed opposizioni a codesto Ufficio (artt. 11 e 12 del R.R. 12/2012);

con nota PG/2024/0585357 del 9/12/2024 è stata indetta la conferenza di servizi, in modalità telematica e asincrona, per l'approvazione del progetto di cui trattasi, al fine di ottenere, da parte delle amministrazioni coinvolte nella realizzazione dell'intervento, i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente, ai fini del rilascio della concessione, per la durata di dieci anni, all'utilizzazione di Piccola Utilizzazione Locale ai fini geotermici da denominarsi “Da Maria”, nel comune di Ischia (NA);

che con D.D. n. 15 del 7/2/2025 è stata adottata determinazione motivata di conclusione positiva con prescrizioni della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14-bis della legge 241/1990;

DATO ATTO che:

con nota prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0123236_20250324 è stata richiesta, a mezzo B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia), alla Prefettura - UTG di Napoli l'informativa antimafia per la società richiedente, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, e che a carico della suindicata società e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto;

è stata verificata la regolarità contributiva della società richiedente;

la società richiedente ha versato la cauzione a garanzia degli obblighi, pari ad € 250,00 e che tale garanzia rimane vincolata per tutta la durata della concessione;

la società richiedente ha provveduto al versamento del canone anticipato relativo alla prima annualità di cui all'art. 23 del R.R. 12/2012;

il 21/5/2025 è stato firmato il disciplinare di concessione tra il richiedente e la U.O.D. 50.02.02, e che lo stesso è stato registrato al n. 112 serie 3 all'Ufficio Territoriale di Ischia in data 11/6/2025;

RITENUTO:

di dover provvedere, per i motivi sopra riportati, ad autorizzare la società Fratelli Napoleone di Napoleone Ciro & C. s.n.c., con sede in Ischia (NA) alla via Cartaromana, 77 - C.F. e P.IVA 04190540635, legalmente rappresentata dal sig. Vincenzo Napoleone come sopra generalizzato, all'utilizzazione delle acque calde sotterranee (P.U.L.) denominate "Da Maria", estratte da n. 1 pozzo, nel comune di Ischia (NA), riportato sull'unità planimetrica catastale al foglio n.15 particella n. 2332, per la durata di dieci anni;

che il pozzo sarà attrezzato una pompa sommersa di 4kW e uno scambiatore di calore a piastre, per un prelievo annuo massimo di 2.000 metri cubi, attraverso una portata massima pari a 2 l/s per i seguenti usi: riscaldamento delle acque dei servizi e delle docce e per il riscaldamento dell'acqua contenuta nella piscina natatoria;

RILEVATO che:

con D.G.R. n. 478/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, è stata approvata, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali;

in virtù di tali modifiche ordinamentali le competenze della U.O.D. "Regimi Regulatori Specifici e Riduzione Oneri Burocratici" della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive sono confluite nella U.O.D. 50.02.02 denominata "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;

con la D.G.R. n. 466 del 27.7.2023, è stato conferito al dott. Riccardo Roccasalva l'incarico di responsabile della U.O.D. 50 02 02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori";

PRESO ATTO che il Dirigente della U.O.D. 50.02.02 ha reso dichiarazione riguardante l'assenza di conflitto di interessi, agli atti del fascicolo del procedimento;

VISTI:

il R.D. n. 1775/1933;

il R.R. n. 12/2012;

la L.R. n. 22/2016;

la L.R. n. 27/2019 - art. 1 commi 63,64 e 65.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 50.02.02 e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della U.O.D. 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo - Tutela dei consumatori" mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare la società Fratelli Napoleone di Napoleone Ciro & C. s.n.c., con sede in Ischia (NA) alla via Cartaromana, 77 - C.F. e P.IVA 04190540635, legalmente rappresentata dal sig. Vincenzo

Napoleone nato a ****OMISSIS**** il ***OMISSIS***, all'utilizzazione delle acque calde sotterranee (P.U.L.) denominate "Da Maria", estratte da n. 1 pozzo, nel comune di Ischia (NA), riportato sull'unità planimetrica catastale al foglio n.15 particella n. 2332 così come riportato nell'allegata planimetria catastale;

2. **di dare atto** che la durata della concessione è di **dieci anni**, decorrenti dalla data di notifica del presente atto;
3. **di dare atto** che la concessione è rilasciata per il pozzo attrezzato con una pompa sommersa di 4kW e uno scambiatore di calore a piastre, per un prelievo annuo massimo di 2.000 metri cubi, attraverso una portata massima pari a 2,00 l/s per i seguenti usi: riscaldamento delle acque dei servizi e delle docce e per il riscaldamento dell'acqua contenuta nella piscina natatoria;
4. **di obbligare** il concessionario a:
 - controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di misurazione e registrazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati ed eventualmente restituiti, nonché di trasmettere i risultati delle misurazioni alla scrivente U.O.D.;
 - collocare il cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di presa;
 - osservare le prescrizioni in materia di prelievo e restituzione, sia per il rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico, che per garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
 - rispettare per tutta la durata della concessione le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage);
 - monitorare con frequenza mensile le portate prelevate e del livello piezometrico in condizioni statiche e dinamiche;
 - trasmettere con cadenza annuale i dati di monitoraggio all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
5. **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 20 del R.R. 12/2012, la cauzione a garanzia degli obblighi di € 250,00 rimane vincolata per tutta la durata della concessione;
6. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 23 del R.R. 12/2012, il concessionario è obbligato al pagamento del canone annuo, aggiornato ai sensi dell'art. 154 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 con cadenza triennale mediante apposito provvedimento regionale;
7. **di dare atto** che al canone annuo è applicato un sovracanone regionale del 10%, entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale, da destinare alla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per l'aggiornamento del bilancio idrico;
8. **di dare atto** che canone e sovracanone vanno pagati entro il 31 marzo di ogni anno successivo al primo;
9. **di rilasciare** il presente provvedimento con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di periodi di carenze idriche, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Autorità concedente né da parte di altra pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate derivate, causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla pubblica amministrazione, ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrologico del territorio;
10. **di obbligare** il concessionario all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal R.R. 12/2012 e dal disciplinare firmato per accettazione il 21/5/2025 e registrato all'Agenzia delle Entrate all'Ufficio Territoriale di Ischia il 11/6/2025 al n. 112 serie 3;
11. **di dare atto** che per eventuali lavori il concessionario è tenuto all'acquisizione dei necessari pareri, atti, nulla-osta e autorizzazioni eventualmente dovuti dalle competenti autorità per l'applicazione di specifiche normative, in particolare in materia ambientale (valutazione di incidenza ambientale, vincolo paesaggistico, eventuali vincoli di area parco, ecc.), di difesa del suolo (vincolo idrogeologico, vincolo forestale, ecc.) e urbanistica, in quanto il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto geotermico;

12. **di dare atto** che costituiscono motivi di estinzione della concessione i casi previsti dagli artt. 28, 29 e 30 del R.R. 12/2012, nonché l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli uffici ed enti competenti;

13. **di specificare** che il presente provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva della titolarità conferita, nel caso dovesse intervenire a carico del concessionario informativa antimafia interdittiva da parte della Prefettura - UTG di Napoli, come previsto dall' art. 92. del D.Lgs. 159/2011;

14. **di specificare** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

15. **di notificare** il presente decreto alla società **Fratelli Napoleone di Napoleone Ciro & C. s.n.c.**, previo assolvimento dell'imposta di bollo;

16. **di trasmettere** il presente decreto in forma telematica, per conoscenza e/o competenza:

- al comune di Ischia (NA);
- all'Assessore alle Attività Produttive e Sviluppo economico;
- alla Segreteria di Giunta;
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- all'ASL Napoli 2 Nord - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. Campania ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

DOTT. RICCARDO ROCCASALVA